

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **GALLOTTI BALBONI Luisa, BARDELLINI e BOSI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 LUGLIO 1959

Proroga del termine assegnato per la esecuzione del piano di risanamento della città di Ferrara

ONOREVOLI SENATORI. — Col regio decreto-legge 19 dicembre 1936, n. 2417, furono dettate norme per il risanamento del quartiere di San Romano in Ferrara e fu assegnato il termine di dieci anni per l'esecuzione del relativo piano.

Col regio decreto 29 luglio 1938 fu approvato il piano di massima di detto piano di risanamento, ma lo stato di incertezza derivante dagli eventi bellici costrinse a sospendere la deliberazione del piano esecutivo del primo lotto.

Cessato lo stato di guerra, il comune di Ferrara chiese e ottenne col decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 maggio 1947, n. 481, la proroga al 18 maggio 1957 del termine per l'attuazione del piano di risanamento.

Contemporaneamente fu promosso il riesame del suddetto piano di massima, tanto più che nel primo lotto sarebbe dovuta venire inclusa l'area, già occupata dal Palazzo dei Tribunali (ex palazzo della Regione) che

era stato distrutto nel periodo bellico e che non doveva essere ricostruito, per la presa determinazione di trasferire in altra sede gli uffici giudiziari.

A seguito pertanto di aggiornati studi e progetti, il comune di Ferrara deliberò in data 30 giugno 1949 una variante al piano di massima precedentemente approvato nonchè il progetto particolareggiato esecutivo del primo lotto che furono approvati con decreto presidenziale 30 maggio 1953.

In pendenza dei lavori per la riedificazione del primo lotto il comune di Ferrara deliberò in data 26 marzo 1956 il piano particolareggiato per l'esecuzione del secondo lotto, la cui approvazione è intervenuta di recente, con decreto 16 aprile 1958 registrato soltanto il 27 febbraio 1959.

Inoltre il comune di Ferrara, nell'intento di accelerare l'attuazione del piano di risanamento, deliberò il 31 marzo 1958 il piano particolareggiato di esecuzioni del terzo lotto, che è ancora in corso di approvazione.

Purtroppo, sia in sede di approvazione del progetto esecutivo del primo lotto, che in corso di approvazione del progetto del piano particolareggiato del secondo lotto, numerose difficoltà si sono frapposte per lo studio e l'approvazione delle soluzioni intese a salvaguardare nel miglior modo possibile gli importanti valori storico-monumentali nonchè le esigenze estetiche e urbanistiche di una zona di tanta importanza nella città di Ferrara.

Infatti, riedificato soltanto il primo lotto, la stessa approvazione del secondo lotto è stata subordinata a raccomandazioni e prescrizioni per cui la elaborazione delle soluzioni di progetto deve essere compiuta dal Comune in accordo con la Sovraintendenza ai monumenti e la Sezione urbanistica del Provveditorato generale delle opere pubbliche con la conseguenza che il decreto stesso non è ancora a tutt'oggi operativo. Per cui, nella previsione che, per le difficoltà che si presentavano, non fosse sufficiente la ottenuta proroga al 18 maggio 1957 della legge del piano di risanamento di San Romano, il comune di Ferrara sin dal 25 luglio 1956 trasmise al Ministero dei lavori pubblici la domanda di un'altra proroga, ma il Ministero, rispondendo il 6 agosto ne escluse in quel momento la necessità chiarendo che la proroga del piano di risanamento era già intervenuta col provvedimento d'ordine generale di cui alla legge 21 dicembre 1955, n. 1357, che attuò la proroga di tutti i piani regolatori sino all'entrata in vigore del nuovo piano regolatore generale.

Nel frattempo il comune di Ferrara ha deliberato ed ha inoltrato il nuovo piano regolatore, di modo che il termine di validità del piano di risanamento di San Romano sarà prossimo a scadere.

Da qui sorge la opportunità e la necessità di provvedere tempestivamente alla proroga della legge speciale, altrimenti il comune di Ferrara non potrà procedere oltre nell'attuazione del piano di risanamento per il quale il regio decreto-legge 19 dicembre 1936,

n. 2417, convertito nella legge 10 giugno 1957, n. 1535, e le successive provvidenze legislative hanno avuto cura di dettare particolari norme, sia d'ordine tecnico che giuridico, che costituiscono gli strumenti necessari e indispensabili per l'attuazione del piano stesso.

Il risanamento del quartiere di San Romano è opera auspicata da decenni, alla quale si era dato l'avvio col succitato decreto 19 dicembre 1936, n. 2417, ma che per una serie di circostanze anche di ordine superiore (quali dapprima gli eventi bellici e poscia le suaccennate difficoltà insorte nello studio della variante del progetto di massima, nonchè dei progetti esecutivi) hanno fatto sì che lunghe remore si siano sovrapposte. Ne è conseguito che il piano di risanamento si è attuato soltanto per il primo lotto; mentre il piano particolareggiato del secondo lotto è stato or ora approvato, il terzo lotto è in corso di approvazione ed i successivi sono in via di studio e di elaborazione, attesa la necessità di una realizzazione graduale del piano, in relazione anche alla possibilità di provvedere man mano alla sistemazione della popolazione che occupa gli immobili da demolirsi.

Pertanto, senza la proroga della legge, l'opera resterebbe interrotta con gravissimo disdoro della città di Ferrara, tanto più che, per contro, quelle stesse ragioni che hanno ispirato l'emanazione del piano di risanamento si vanno ogni giorno aggravando, sia per il peggiorare delle condizioni igieniche e statiche delle vetuste e malsane case comprese nel quartiere di San Romano, sia per le accresciute esigenze della viabilità e della sistemazione urbanistica di una zona che è la più importante della città.

È auspicabile che entro il termine di altri dieci anni a decorrere dal momento in cui cesserebbero di avere effetto le disposizioni legislative su ricordate possa portarsi a compimento una opera pubblica di tanta mole ed utilità.

DISEGNO DI LEGGE
—*Articolo unico.*

Il termine per l'attuazione del piano di risanamento di San Romano nella città di Ferrara, di cui al regio decreto 19 dicembre 1936, n. 2417, convertito nella legge 10 giugno 1937, n. 1535, è prorogato al 21 dicembre 1969.